

STATUTO⁽¹⁾

⁽¹⁾ modificato dal Commissario "ad acta" il 6 ottobre 2004 e pubblicato negli Atti ufficiali n. 9-10 del 31 ottobre 2004 e n. 3 del 31 marzo 2005

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione⁽²⁾

1. La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione Italiana di lawn-tennis, è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del Coni, ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.
2. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis. La Federazione riconosce anche le società e associazioni sportive che, nel rispetto del presente statuto e dei principi a cui si conforma, praticano il beach-tennis ed il paddle.
3. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, ed è l'unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis e del paddle nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.
4. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.
5. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF) e alla Tennis Europe (T.E.) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis e del paddle in Italia.

Art. 2 – Scopi⁽³⁾

1. I fini istituzionali della F.I.T. sono:
 - a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis e del paddle, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;
 - b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del Coni, alle quali la F.I.T. aderisce incondizionatamente;
 - c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;
 - d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis;
 - e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici.
2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del paddle è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIT può altresì:⁽⁴⁾
 - a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
 - b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
 - c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
 - e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art. 3 – Sede e durata

1. La F.I.T. ha sede in Roma e durata illimitata.

⁽²⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽³⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽⁴⁾ comma aggiunto con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 7 ottobre 2006, pubblicata negli Atti ufficiali n. 11 del 15 novembre 2006

TITOLO SECONDO

I SOGGETTI

CAPO I

AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 – Affiliati⁽⁵⁾

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 comma 2 sono affiliate alla F.I.T. a condizione che:
 - a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;
 - b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis o del beach-tennis o del paddle;
 - c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.T., della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;
 - d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.
2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 5 – Affiliazione⁽⁶⁾

1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.
2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto ed i regolamenti interni, nonché le eventuali loro modificazioni.
3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.
4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per la sola sezione tennis.
5. L'affiliazione ha durata annuale.
6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.
7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 marzo dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.

Art. 6 - Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.
3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T. tutti i soggetti di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 7 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni tennistiche secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.

Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

⁽⁵⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽⁶⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

- e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.
2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9 – Tesseramento e tesserati⁽⁷⁾

1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
 - a) gli atleti, i dirigenti e gli altri soci degli affiliati;
 - b) i dirigenti federali;
 - c) gli Ufficiali di gara;
 - d) i tecnici;
 - e) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
 - f) gli agenti degli atleti;
 - g) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:
 - a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
 - b) la tessera socio, che è rilasciata a tutti i soci degli affiliati;
 - c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
5. È inibito il tesseramento:
 - a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);⁽⁸⁾
 - b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
 - c) alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
6. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
 - c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
 - d) per la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato di cui si è soci.
7. La tessera atleta vincola agli affiliati l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

Art. 10 - Doveri dei tesserati⁽⁹⁾

1. I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

Art. 11 - Diritti dei tesserati⁽¹⁰⁾

1. I tesserati hanno il diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
 - b) al rilascio della tessera federale;
 - c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
2. La F.I.T. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

Art. 12 - Cariche onorarie

1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio

⁽⁷⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽⁸⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 7 ottobre 2006, pubblicata negli Atti ufficiali n. 11 del 15 novembre 2006

⁽⁹⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽¹⁰⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport del tennis.

2. L'Assemblea regionale o l'Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.
3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca della stessa da parte dell'Assemblea che l'ha conferita.
5. I titolari delle cariche d'onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.

Art. 13 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti della F.I.T. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

CAPO II

VOTI

Art. 14 - Diritto di voto degli affiliati

1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che abbiano, nel frattempo, svolto attività sportiva federale regolarmente conclusasi, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato o gara iscritti nei calendari ufficiali della Federazione.
2. Ai fini dell'individuazione dell'attività sportiva, gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:
 - A: partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie "A" e di serie "B" ovvero qualificati ai quarti di finale del tabellone nazionale dei campionati giovanili;
 - B: partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni regionali di serie "C", limitatamente al tabellone nazionale, ovvero qualificati con almeno due squadre alle fasi regionali dei campionati giovanili negli ultimi due anni;
 - C: i rimanenti aventi diritto a voto non rientranti nelle fasce A e B.
3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al presente articolo ha diritto al voto singolo di base.
4. Agli affiliati compresi, per i risultati conseguiti, nelle fasce A e B, oltre al voto di base, sono riconosciuti voti plurimi per la partecipazione ai Campionati a squadre, in ragione di
 - a) voti tre, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia A;
 - b) voti due, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia B.
5. In ogni caso, al fine di evitare, con l'assegnazione dei voti plurimi, la creazione di maggioranze precostituite, nessun affiliato può avere un numero di voti maggiore del 3% (tre per cento) del totale dei voti plurimi attribuiti a tutti gli affiliati.
6. Per l'assegnazione dei voti plurimi:
 - a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno;
 - b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento;
 - c) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello.

Art. 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati⁽¹¹⁾

1. L'elettorato attivo è riconosciuto:
 - a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta;
 - b) ai tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell'albo o negli elenchi.
2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale.
3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici.
4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.
5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali.
7. L'elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea nazionale federale.
8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle elezioni.

⁽¹¹⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

CAPO III
ENTI AGGREGATI

Art. 16 – Disciplina degli Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.T. gli enti che, pur praticando attività tennistica, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
2. Sono aggregati alla F.I.T.:
 - a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;
 - b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.
3. Ai due enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.
4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.
5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività tennistica svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17 – Organi della F.I.T.

1. Gli organi federali si distinguono in:
 - a) **ORGANI CENTRALI:**
 - 1) l'Assemblea nazionale;
 - 2) il Presidente della Federazione;
 - 3) il Consiglio federale;
 - 4) il Consiglio di presidenza;
 - 5) il Collegio dei Revisori dei conti.
 - b) **ORGANI PERIFERICI:**
 - 1) l'Assemblea regionale;
 - 2) il Presidente del Comitato regionale;
 - 3) il Comitato regionale;
 - 4) il Delegato regionale;
 - 5) l'Assemblea provinciale;
 - 6) il Presidente del Comitato provinciale;
 - 7) il Comitato provinciale;
 - 8) il Delegato provinciale.
 - c) **ORGANI DI GIUSTIZIA:**
 - 1) la Corte d'appello federale;
 - 2) la Corte federale;
 - 3) il Giudice sportivo nazionale;
 - 4) il Giudice sportivo regionale;
 - 5) il Procuratore federale.
2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.
3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.
4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

CAPO II
ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi centrali

Art. 18 - L'Assemblea nazionale⁽¹²⁾

1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
3. È composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici
4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di:
 - a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - b) 2 fino a 200 associazioni e società votanti;
 - c) 3 oltre 200 associazioni e società votanti.
6. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti.
7. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
8. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 31 marzo dell'anno successivo.
9. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente federale, del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria. Deve inoltre essere convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale; in tale ipotesi l'assemblea sarà costituita solo dalle società ed associazioni affiliate. In detti casi l'assemblea deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte. L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.
10. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

Art. 19 – Convocazione e validità delle Assemblee⁽¹³⁾

1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.
2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della F.I.T., è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.
3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno i tre decimi del totale dei voti attribuiti.
4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte d'appello federale integrata con i membri della Corte federale; la presidenza è affidata al Presidente della Corte d'appello federale o, in sua assenza, a quello della Corte federale.
5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 20 - Attribuzioni dell'Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale in seduta ordinaria:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; il

⁽¹²⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽¹³⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

consigliere federale in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza.

2. L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:
 - a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, il consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di sua spettanza;
 - b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;
 - c) delibera lo scioglimento della F.I.T.;
 - d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.
3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:
 - a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consulori d'onore;
 - b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale o del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

Art. 21 - Partecipazione all'Assemblea nazionale

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.
2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Art. 22 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale⁽¹⁴⁾

1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della F.I.T., per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
 - a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
 - c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.
3. È eletto al primo scrutinio Presidente della F.I.T. il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea.
4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi.
5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti presenti in assemblea, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.
6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
7. Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della F.I.T. potrà essere rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza del 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il computo dei mandati di cui al presente comma 7 si effettua ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, dello Statuto del C.O.N.I. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta la maggioranza prevista, si tiene un'altra votazione nella quale il Presidente uscente non può essere candidato.
8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della F.I.T. e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Art. 23 – Modificazioni dello Statuto

1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi

⁽¹⁴⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

entro i successivi trenta giorni.

3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.
5. L'Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 20% degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.
6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

Art. 24 – Proposta di scioglimento della F.I.T.

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 25 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.T. e ne firma gli atti; è, inoltre, responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione.
2. Convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.
3. Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano di età.
6. In caso di assenza od impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.T. è tenuto alla convocazione, entro sessanta giorni, dell'Assemblea nazionale che deve effettivamente avere luogo nei trenta giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
9. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
10. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 26 - Il Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
 - a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;
 - b) dieci consiglieri, dagli affiliati;
 - c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
 - d) un consigliere, dai delegati dei tecnici.
2. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.
3. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
4. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i consiglieri.
5. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dal Vicepresidente più anziano di età.
6. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
7. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

Art. 27 - Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni⁽¹⁵⁾

1. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.
2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.

⁽¹⁵⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.
6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28 - Competenze del Consiglio federale⁽¹⁶⁾

1. Il Consiglio federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I. e della propria assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
2. In particolare:
 - a) realizza i fini istituzionali;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della F.I.T.;
 - c) predispone ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e le Norme sportive antidoping;
 - e) vigila sull'osservanza dello statuto e delle norme federali;
 - f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;
 - g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'art. 16;
 - h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
 - i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
 - l) designa i Consulenti d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;
 - m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
 - n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
 - o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
 - p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
 - q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
 - r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
 - s) nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli organi di giustizia;
 - t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
 - u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
 - v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
 - w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) **dimissioni del Presidente:** decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) **impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente:** decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) per la

⁽¹⁶⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

- c) **dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri federali:** decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - d) **vacanza, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, non contemporanea nell'arco del quadriennio, della maggioranza dei Consiglieri federali, esclusi dal cumulo quelli di volta in volta sostituiti elettivamente dall'Assemblea:** decadenza immediata dell'intero Consiglio federale, ma non del Presidente, che da solo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo delle altre cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Art. 30 – Integrazione del Consiglio federale

- 1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile.

Art. 31 - Il Consiglio di presidenza

- 1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre membri del Consiglio federale eletti nel proprio ambito, tra i quali vi sia almeno un atleta ed un tecnico.
- 2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.
- 3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
- 4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
- 5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.

Art. 32 - Il Collegio dei Revisori dei conti⁽¹⁷⁾

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.
- 2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 3. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale;
 - b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I.
- 4. Il Presidente ed i componenti elettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori dei conti o all'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
- 5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.
- 6. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.
- 7. In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 8. I membri effettivi del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

Art. 33 - Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.T.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
- 3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
- 4. I Revisori dei conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture

⁽¹⁷⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

periferiche della F.I.T.

5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.

Art. 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti⁽¹⁸⁾

1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
 - d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, subentrano i supplenti, in ordine di età, eletti o nominati a seconda che il componente cessato sia eletto o nominato.
3. I componenti subentrati, se eletti, restano in carica fino alla successiva Assemblea nazionale, che deve provvedere all'elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per la ricostituzione dell'organo; i nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.
4. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prima assemblea utile, dal componente effettivo più anziano di età.
5. Se con i supplenti non si riesce a ricostituire il Collegio, deve essere indetta l'Assemblea nazionale per l'integrazione del Collegio, negli stessi termini previsti per la decadenza del Consiglio federale.

Sezione II – Organi periferici

Art. 35 - L'Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
3. L'assemblea regionale deve tenersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.⁽¹⁹⁾
4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.
8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, possono rappresentare per delega al massimo un altro affiliato, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti.
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.

Art. 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:
 - a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;
 - b) elegge, con votazioni separate e successive:

⁽¹⁸⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽¹⁹⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 7 ottobre 2006, pubblicata negli Atti ufficiali n. 11 del 15 novembre 2006

- 1) il Presidente del Comitato regionale;
- 2) i componenti del Comitato regionale.
2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:
 - a) elegge con votazioni separate e successive:
 - 1) il Presidente del Comitato regionale;
 - 2) i componenti del Comitato regionale;
 in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:
 - a) elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 37 - Il Comitato regionale

1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno dieci affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.
2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.
3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:
 - a) sei, se gli affiliati della regione sono meno di cento;
 - b) otto, se sono da cento a centosettantanove;
 - c) dieci, se sono da centottanta in poi.
4. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi equiparate ad un comitato regionale.
5. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.
6. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
7. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
8. Il Comitato regionale che abbia meno di dieci affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.

Art. 38 - Il Presidente del Comitato regionale⁽²⁰⁾

1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.T.
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T.

Art. 39 – Il Delegato regionale⁽²¹⁾

1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.
2. Il Delegato regionale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
 - a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
 - b) per revoca da parte del Consiglio federale;
 - c) per la decadenza del Consiglio federale;
 - d) per la costituzione del Comitato regionale.
3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 40 – L'Assemblea provinciale

1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.
2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.
4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei

⁽²⁰⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽²¹⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

5. Essa è l'organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata o per via telematica.
6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.
8. Non sono ammesse deleghe.
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.

Art. 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:
 - a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;
 - b) elegge, con votazioni separate e successive:
 - 1) il Presidente del Comitato provinciale;
 - 2) i componenti del Comitato provinciale.
2. L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria elegge con votazioni separate e successive:
 - a) il Presidente del Comitato provinciale;
 - b) i componenti del Comitato provinciale;
 in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.
3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:
 - a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 42 - Il Comitato provinciale

1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale, può istituire o confermare l'esistenza dei comitati provinciali ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, purché sul territorio siano presenti almeno 10 circoli affiliati con diritto di voto.
2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.
3. È costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:
 - a) tre, se gli affiliati della provincia sono da dieci a venticinque;
 - b) quattro, se sono da ventisei a cinquanta;
 - c) sei, se sono da cinquantuno in poi.
4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.
5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.
6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
7. Il Comitato provinciale che abbia meno di dieci affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato provinciale⁽²²⁾

1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T.

⁽²²⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

Art. 44 - Il Delegato provinciale⁽²³⁾

1. Nelle province dove non si ritenga di costituire, o non sia costituibile, il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale o il Delegato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato provinciale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
 - a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
 - b) per revoca da parte del Consiglio federale;
 - c) per la decadenza del Consiglio federale;
 - d) per la costituzione del Comitato provinciale.
3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Sezione III – Organi di giustizia

Art. 45 – Principi informatori della giustizia federale⁽²⁴⁾

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale e con organismi ausiliari di controllo regolamentare e disciplinare, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice arbitro, dal Commissario di campo, dal Commissario di gara nazionale, dal Commissario di gara regionale, dalla Commissione tesseramenti.
2. Sono istituiti altresì, in primo grado, Giudici sportivi regionali con competenza territoriale regionale.
3. È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione di giudizio nei casi previsti dal Regolamento di giustizia.
4. Tutti i componenti degli organi di giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Il loro mandato è rinnovabile per non più di due volte. Possono essere nominati solo tra i laureati in giurisprudenza.
5. Tutti i componenti degli organi di giustizia e della procura federale non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
6. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale.
7. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
8. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.
9. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.
10. Per le controversie che dovessero insorgere tra la F.I.T. e i propri affiliati o tesserati, deve essere esperito il tentativo di conciliazione ed il successivo procedimento arbitrale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 dello statuto del C.O.N.I.
11. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinata dal regolamento di giustizia, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo, dinanzi all'organo di appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
 - c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

Art. 46 - I Giudici sportivi regionali

1. Il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale competente, nomina per la durata di quattro anni, in ogni regione, un Giudice sportivo regionale, con almeno un sostituto, quale organo monocratico di prima istanza con competenza circoscritta all'ambito territoriale della propria regione.
2. Ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.

Art. 47 - Il Giudice sportivo nazionale

⁽²³⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

⁽²⁴⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

1. Il Consiglio federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice sportivo nazionale ed almeno un sostituto.
2. Il Giudice sportivo nazionale è organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero.
3. Ha competenza, comunque, per le infrazioni commesse dai tesserati all'estero.

Art. 48 - La Corte federale⁽²⁵⁾

1. L'organico della Corte federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
2. La Corte elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
3. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Presidente della Corte, nomina un segretario.
5. La Corte giudica in primo grado su:
 - a) le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali e periferici, o dai dirigenti di affiliato, in tali loro specifiche qualità;
 - b) le infrazioni commesse dai componenti di organi giudicanti a titolo di dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni giudicanti;
 - c) le infrazioni commesse dagli Ufficiali di gara, iscritti negli Albi, dai tecnici, iscritti nell'Albo o negli Elenchi e dagli agenti degli atleti, iscritti nell'Elenco, in tali loro specifiche qualità;
 - d) i reclami avverso l'assegnazione ad una delle categorie di affiliato;
 - e) i reclami avverso l'attribuzione di voti per le Assemblee;
 - f) i reclami avverso la validità delle Assemblee nazionali, regionali e provinciali;
 - g) i reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.T. per inattività agonistica o per revoca dell'affiliazione;
 - h) i reclami avverso la dichiarazione di decadenza del vincolo di affiliato;
 - i) in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - j) i reclami avverso le dichiarazioni di decadenza dalle cariche;
 - k) la ricusazione del Giudice sportivo regionale o nazionale.

Art. 49 - La Corte d'appello federale

1. L'organico della Corte d'appello federale è di un Presidente e di almeno cinque giudici, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio federale.
2. La Corte elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
3. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
4. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Presidente della Corte, nomina un segretario.
5. La Corte d'appello federale giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado; è ammesso ulteriore ricorso alla Giunta nazionale del CONI solo avverso le decisioni in tema di revoca o di diniego dell'affiliazione.
6. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
7. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Corte nomina il Presidente del Collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.

Art. 50 - Il Procuratore federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore federale, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio.
2. L'ufficio della Procura federale è composto dal Procuratore federale e da uno o più sostituti, anch'essi nominati dal Consiglio federale.
3. Il Presidente della F.I.T., sentito il parere del Procuratore federale, nomina un Segretario.

Sezione IV - La Segreteria federale

Art. 51 - La Segreteria federale

1. La F.I.T. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
2. Il Segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.

⁽²⁵⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

TITOLO QUARTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 52 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) siano tesserati alla F.I.T.; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;
 - c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
 - f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, esercitate nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.T., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.T. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte.
2. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi 10.
3. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.
4. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
5. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:
 - a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;
 - b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.
6. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente federale e per i componenti degli organi di giustizia.
7. L'assunzione di cariche elettive, tranne quella di Revisore dei conti, è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.T.

Art. 53 - Incompatibilità⁽²⁶⁾

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della F.I.T.
2. La carica di Presidente federale, di componente del collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.T.
3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
4. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
5. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
6. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 54 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.

Art. 55 - Candidature

⁽²⁶⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.
2. Le candidature devono essere presentate:
 - a) per qualsiasi carica centrale, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
 - b) per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
 - c) per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.
3. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea elettiva.

Art. 56 – Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento organico.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 57 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.T. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 58 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I.

TITOLO SESTO CONTROVERSIE

Art. 59 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria⁽²⁷⁾

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.T. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello statuto del CONI, il ricorso all'arbitrato irrituale.
3. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli articoli 806, 808 ter e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 60 – Collegio arbitrale

1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti degli organi di giustizia o tra quelli della Commissione regolamenti.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte d'appello federale, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal Regolamento di giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della F.I.T. che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 61 – Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I.

1. Le controversie che contrappongono la F.I.T. ad affiliati o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla F.I.T. o che comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
3. Qualora non sia raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, ad istanza della F.I.T., dell'affiliato o del tesserato, ad un procedimento arbitrale, presso la medesima Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport.
4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione ed arbitrato, deliberato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.T.

⁽²⁷⁾ modificato con deliberazione dell'Assemblea nazionale straordinaria del 29 marzo 2008, pubblicata negli Atti ufficiali n. ... del 2008

TITOLO SETTIMO

NORME GENERALI

Art. 62 - Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 63 - Regolamenti federali

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; tutti i regolamenti applicativi dello Statuto, quelli di giustizia sportiva e antidoping sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione che dovrà avvenire entro 90 giorni dal deposito.

Art. 64 – Disposizione finale.

1. Il presente statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.